



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PER GLI ANNI 2014-2020

PIANO STRAORDINARIO DI SUPPORTO AL SETTORE DEL TURISMO - EMERGENZA COVID-19

Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore turistico

Premessa.....	2
1 Riferimenti legislativi e normativi	2
2 Riferimenti programmatici.....	6
3 Finalità e azioni previste	6
4 Destinatari.....	6
5 Beneficiari.....	6
6 Soggetto Concedente ed Erogatore	8
7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande.....	8
8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali	9
9 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto	10
10 Importo del Bonus Assunzionale	10
11 Premialità	11
12 Regime De Minimis	12
13 Principi orizzontali.....	12
14 Erogazione dei Bonus Assunzionali	12
15 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione	13
16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria	13
17 Obblighi in capo ai beneficiari	13
18 Revoche	14
19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE	14
20 Controlli	15
21 Anticorruzione e Trasparenza	15
22 Tutela della privacy	15
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ALLEGATO 2 - MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	21

Premessa

La deliberazione della Giunta Regionale del 17 aprile 2020, n. 332 ha approvato lo schema di Accordo per l'attuazione degli interventi rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui al "Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19" quale Addendum al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo approvato con d.G.R. 574/2019".

Il presente Avviso si inserisce nel suddetto Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo a causa dell'emergenza COVID-19, varato da Regione Liguria allo scopo di rispondere in maniera efficace e tempestiva alla crisi sviluppatasi nell'ambito del Settore del Turismo, con particolare riferimento a quelle attività che maggiormente risentono della stagionalità.

L'intenzione della Regione Liguria è quella di intervenire sia sul fronte delle imprese che su quello dei lavoratori del settore turistico, mediante la rimodulazione di operazioni già avviate, ovvero la messa in opera di azioni di politica attiva innovative fruibili interamente a distanza.

Il supporto al Settore del Turismo, volano dell'economia e dell'occupazione ligure, infatti, risulta strategico per scongiurare un'ulteriore prolungata disoccupazione e una drastica contrazione delle assunzioni stagionali, già gravemente compromesse a causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di distanziamento sociale messe in atto per ridurre il contagio da COVID-19.

Per quanto concerne la linea di intervento a favore delle imprese, Regione intende, con il presente Avviso, alleviare gli impatti negativi che l'emergenza sanitaria avrà sul numero delle assunzioni ordinariamente effettuate nel corso della stagione primaverile ed estiva, attraverso i seguenti strumenti:

- a) riduzione della durata minima dei contratti di lavoro attivati per l'ottenimento dei Bonus Assunzionali;
- b) erogazione di Bonus Assunzionali anche se le imprese richiedenti che abbiano fatto o intendano fare ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nei termini di cui all'art. 19 e successivi, per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1 Riferimenti legislativi e normativi

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel settore agricolo);
- Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
- Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9.11.2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia.

Riferimenti Nazionali

- decreto legislativo 11 aprile 1998, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'art. 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, che ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione;
- decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13
- decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM e loro modificazioni, che hanno progressivamente rafforzato ed esteso le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Riferimenti Regionali

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 "Norme regionali per la promozione del lavoro" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015 n.15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56";
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 "Legge sulla crescita";
- legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 "Legge di stabilità per la Regione Liguria per l'anno finanziario 2020";
- legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022";
- regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione del Consiglio Regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

- deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 1186 "Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari approvata con dGR 1052/2013";
- deliberazione della Giunta Regionale 02 febbraio 2018, n. 58 avente ad oggetto Approvazione del Patto del lavoro nel settore del Turismo e dell'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico;
- deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2018, n. 466 "Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e modifica all'allegato approvato con d.G.R. 1186/2017";
- deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 "Disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti Pubblici";
- deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2019, n. 574 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo "Patto del Lavoro nel Settore del Turismo" e dell'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico- Impegno di euro 4.000.000,00 a favore di Filse e accertamento euro 3.400.000,00 del POR FSE 2014-2020";
- deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 "Approvazione Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi" del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023;
- deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 332 "Approvazione schema di Accordo per l'attuazione degli interventi rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui al "Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19" quale Addendum al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo approvato con d.G.R. 574/2019";
- decreto dirigenziale 6 giugno 2015, n. 1456 "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
- decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 "Approvazione "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria";
- decreto dirigenziale 16 marzo 2017, n. 1216 "Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 07 novembre 2016";
- decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 "Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020";
- decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6526 "Modifica e integrazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016";
- circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A. è stata iscritta nell'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FILSE S.p.A. risulta iscritta nell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 50/2016;
- linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi "in house" trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018
- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 - 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.

2 Riferimenti programmatici

Sono oggetto del presente Avviso, a valere sull'Asse 1 "Occupazione" del POR FSE 2014-2020, le seguenti Priorità d'investimento, Obiettivi specifici, Azioni AdP e strumento di gestione:

Asse	Priorità di investimento	Obiettivo Specifico	Azioni AdP	Strumento di gestione
Asse 1 - Occupazione	8/Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive comprese le iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.	8.5. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).	Contributi all'impresa

3 Finalità e azioni previste

Il presente Avviso risponde alla finalità di fronteggiare la crisi economica in atto, con particolare riferimento al comparto del Turismo in senso ampio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha richiesto l'adozione di provvedimenti governativi limitati della libertà personale, nell'ottica di contenere il contagio attraverso misure di distanziamento sociale.

Regione Liguria intende fornire una prima risposta alla crisi del Settore turistico mediante l'erogazione di Bonus Assunzionali in favore delle imprese individuate nel dettaglio al successivo Paragrafo 5 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata non inferiore ai 4 mesi o con contratto subordinato a tempo indeterminato.

4 Destinatari

Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 5 a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso presso una unità operativa ubicata in Liguria, che si trovano:

- nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

ovvero

- i lavoratori, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell'art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.

5 Beneficiari

Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso mediante deliberazione della Giunta Regionale, lavoratori in qualità di dipendenti presso unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie

contrattuali di cui al paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al paragrafo 8.

Tabella A – Codice Ateco Aziende beneficiarie Bonus assunzionali

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
55.10.00	Alberghi
55.20.00	Alloggi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti, che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge 68/1999;
- VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus occupazionale;
- VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- IX. non avere in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda con esclusione della cassa integrazione in deroga, o di altre forme di integrazione salariale previste dal d. l. 17 marzo 2020, n. 18, nei termini di cui all'art. 19.

6 Soggetto Concedente ed Erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.), la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale. Con riferimento all'Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo approvato con la già citata d.G.R. 574/2019, a seguito di valutazione di congruità svolta dal Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, dotandosi di un'infrastruttura informatica idonea alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare al Patto per il turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati rispettivamente con d.G.R. 58/2018 e 574/2019.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all'articolo 2 in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus Assunzionale, concesso ed erogato da FI.L.S.E. costituisce un'operazione all'interno dell'unica operazione procedura di attivazione.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Soggetto Attuatore sono precisate da specifica deliberazione della Giunta regionale con cui viene rimodulata la precedente convenzione approvata con d.G.R. 574/2019, adeguandola alle specifiche del presente Avviso.

7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

Possono presentare domanda di contributo i beneficiari di cui al paragrafo 5 che abbiano proceduto – al momento della presentazione della domanda stessa – all'assunzione di lavoratori presso una unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti, o all'assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 01/10/2020 al giorno 31/12/2020.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 31 dicembre 2020, ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria delle domande di Bonus viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello. Non sono previste graduatorie di ammissione, le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato

dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data con contestuale esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà con sorteggio.

La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.

8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al paragrafo 10 sono le seguenti:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 9;
- b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore ai 4 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato inizialmente di durata inferiore alla durata minima pari a quattro mesi sia prorogato, l'incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore a quattro mesi.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore alla durata minima di cui alla lettera b) fermo restando gli altri requisiti di cui alla lettera b) l'incentivo sarà riconosciuto nella misura definita al paragrafo 10 tabella A).

I beneficiari individuati al paragrafo 5 non possono presentare domanda di Bonus Assunzionale per la medesima assunzione del lavoratore per il quale è già stato richiesto ed ottenuto l'incentivo a valere sull'Avviso di cui ai bandi approvati con d.G.R. n. 58/2018 e d.G.R. 574/2019

Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato la domanda per ottenere il presente Bonus dovrà essere presentata dall'impresa utilizzatrice.

Non sono invece ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di apprendistato;
- b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
- c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
- f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso.

I lavoratori per i quali si richiede l'incentivo non devono aver svolto attività lavorativa a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l'assunzione nell'impresa richiedente o:

- in altra impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;

- in altra impresa nella cui compagine sociale o nei cui organi amministrativi siano presenti il legale rappresentante, i soci, i titolari di cariche o qualifiche o qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
- in altra impresa il cui titolare sia legale rappresentante, socio, titolare di cariche o qualifiche o altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero il coniuge o parente o affine entro il terzo grado in linea diretta o collaterale del medesimo.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria.

9 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale. Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo - Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

10 Importo del Bonus Assunzionale

Il Bonus Assunzionale ha un valore variabile in funzione della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo, secondo le modalità sintetizzate nella tabella di seguito riportata:

Tabella A)

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 4 mesi.	€ 3.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 5 mesi fino a 12 mesi inclusi	€ 4.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 6.000

In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo del presente Avviso, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:

Tabella B)

Tipo di contratto	Durata iniziale del contratto	Incentivo già riconosciuto	Proroga o trasformazione del contratto	Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto
Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione)	≥ 4 mesi e <5 mesi	€ 3.000,00	≥ 5mesi	€ 1.000,00
	≥ 4 mesi e <5 mesi	€ 3.000,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 3.000,00
	≥ 5 mesi e ≤ 12 mesi	€ 4.000,00		€ 2.000,00

Tale maggiorazione sarà concessa a fronte della presentazione di un'apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

Nel caso di interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non sarà riconosciuta la suddetta maggiorazione.

In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento.

11 Premialità

Qualora l'impresa risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria, l'importo del Bonus Assunzionale, così come previsto al paragrafo 10 del presente dispositivo, è incrementato complessivamente del 10% al verificarsi di una o di entrambe le sopracitate casistiche.

In tal caso l'iscrizione al Registro o la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

L'importo del Bonus Assunzionale così come previsto al paragrafo 10 è incrementato del 30% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2020, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro. Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'**Allegato 2**.

L'importo del Bonus Assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 10, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona disabile, di cui all'art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 25%.

L'importo del Bonus Assunzionale calcolato come previsto al paragrafo 10, è altresì incrementato del 10% qualora il singolo lavoratore assunto sia componente di un nucleo familiare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla Legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 recante "Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.

La Giunta Regionale, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

12 Regime De Minimis

I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari. Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa - dall'impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 2, par. 2 del Reg. n. 1407/2013 - nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell'agevolazione.

Si rimanda altresì:

- alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

13 Principi orizzontali

I progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso sono selezionati e sviluppati in conformità ai principi stabiliti dagli art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento (UE) 1303/2013 quali recepiti e declinati all'interno della Sezione 11 del POR FSE.

14 Erogazione dei Bonus Assunzionali

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso.

I beneficiari di cui al paragrafo 5 che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di cui sotto:

- quattro mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al paragrafo 10, tabella A, lettera a);

- cinque mesi di contratto per la tipologica contrattuale di cui al paragrafo 10, tabella A, lettera b);
- i primi sei mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al paragrafo 10, tabella A, lettera c).

I beneficiari di cui al paragrafo 5 che hanno provveduto ad assumere più lavoratori presentano un'unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi, ai fini dell'erogazione dei Bonus Assunzionali, previsti per le diverse tipologie contrattuali.

In caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, decorsi almeno quattro mesi, verrà riconosciuto il bonus per l'assunzione a tempo determinato ≥ 4 mesi di cui al paragrafo 10, tabella A, lettera a).

In caso, invece, di scioglimento del contratto a tempo indeterminato a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo decorsi almeno cinque mesi verrà riconosciuto il bonus di cui al paragrafo 10, tabella A, lettera b).

Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato sciolti prima dei 24 mesi, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, vi è l'obbligo di restituire la differenza tra il bonus percepito e il bonus di cui al paragrafo 10, tabella A, lettera b).

15 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus Assunzionali previsti dal presente documento non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari, ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia, o con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea. Si specifica, in particolare, che i Bonus Assunzionali di cui al presente Avviso non sono cumulabili con quelli previsti dall'Incentivo IoLavoro di cui al decreto direttoriale del ANPAL n° 66/2020 e con quelli previsti dall'art. 8 comma 1 della legge 28 marzo 2019 n. 26.

I Bonus Assunzionali di cui al presente Avviso, in coerenza con le finalità di sostegno al Settore del Turismo espresse all'interno dell'Addendum al Patto per il Lavoro ex d.G.R. 574/2019, sono invece cumulabili con la cassa integrazione in deroga, o le altre forme di integrazione salariale previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nei termini di cui all'art. 19 e successivi, per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare di "Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea".

16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente Avviso, a valere sul Programma Operativo Regionale FSE - Regione Liguria 2014-2020, Asse 1 – PdI 8V – Ob. spec. 8.5, ammontano ad un importo complessivo pari ad euro 2.400.000,00 quale dotazione finanziaria per le finalità e attività di cui al paragrafo 3.

17 Obblighi in capo ai beneficiari

E' fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- b) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;

- c) mantenere, per il periodo di 2 anni successivi alla data dell'assunzione per la quale si richiede il contributo di cui alle presenti disposizioni, l'impresa attiva e localizzata nel territorio regionale;
- d) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- e) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 10 tabella A) lettera a), la posizione occupazionale creata per almeno quattro mesi;
- f) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al paragrafo 10 tabella A) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno cinque mesi;
- g) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 10 tabella A) lettera c), la posizione occupazionale creata per almeno ventiquattro mesi.
- h) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 5 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Occupazionale salvo quanto disposto nei punti precedenti;
- i) accettare durante l'intervento le verifiche e i controlli di cui al successivo paragrafo 20;
- j) dare evidenza del sostegno del POR FSE secondo le indicazioni che verranno fornite da F.I.L.S.E.;
- k) mantenere l'iscrizione al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili o la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
- l) comunicare, su richiesta di Regione o F.I.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa.

18 Revoca

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 17, nonché a quanto previsto dal presente Avviso;
- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
- d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE

Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l'opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l'esposizione di targhe e cartelli e l'apposizione dell'emblema europeo. Inoltre il

beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà informare che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE (punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013).

In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.

I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria. Il frontespizio è riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli dei beneficiari possono essere inseriti nel piè di pagina.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015 nonché dal decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Approvazione "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria".

20 Controlli

I competenti Organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

La Regione Liguria anche tramite FI.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del Decreto sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

21 Anticorruzione e Trasparenza

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato dall'Amministrazione regionale sul sito istituzionale della Regione Liguria. Nell'elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

FI.L.S.E. provvederà inoltre alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

22 Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i beneficiari sono tenuti al rispetto delle

condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato 1"..

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD).

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività di Regione per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020 COFINANZIATO DAL F.S.E. - FONDO SOCIALE EUROPEO Asse 1 "OCCUPAZIONE" nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e

rilevazione qualitativa e quantitativa.

Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di consentire ai beneficiari la partecipazione al procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all'Avviso pubblico per tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;

- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e FI.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a

ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)



ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

Il/La Sottoscritto/a _____
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a _____ (_____) (_____) _____
(Comune) (Prov.) (Cap)

Codice Fiscale. _____ Documento d'Identità N.

In qualità di legale rappresentante dell'impresa

(Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA

Matricola INPS _____

Iscrizione alla CCIAA di _____ n. _____
(se prevista)

Con sede legale in: _____ (_____) _____
(_____) (Comune) (Prov.) (Cap)

e sede produttiva in: _____ (_____) _____
(_____) (Comune) (Prov.) (Cap)

(Indirizzo)

(n. civico)

DICHIARA

di aver stipulato, a far data dal 01/01/2020, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro, per quanto attiene agli ambiti di seguito dettagliati:

orario di lavoro

Breve descrizione:

diritti salariali

Breve descrizione:

diritti sindacali

gestione delle crisi

Breve descrizione:

formazione professionale

Breve descrizione:

welfare integrativo

Breve descrizione:

ambiente, salute e sicurezza

}

Eventuali evidenze ulteriori:

Data

Il Legale Rappresentante